

ALFA SPA con l'Avv.to Calzi  
..... RICORRENTE

**contro**

INPS con l'Avv.to Tarzia  
..... RESISTENTE

**OGGETTO:** pagamento somme

All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti

**IN FATTO**

Con ricorso depositato in data 16.5.12 l' ALFA SPA ha convenuto in giudizio l'INPS chiedendo al Giudice di :

in via principale, dichiarare l'irregolarità e illegittimità della procedura seguita dall'Inps con riferimento alla comunicazione dell'avviso bonario in quanto si fonda su un disconoscimento operato in assenza delle garanzie previste dallo statuto dei contribuenti e di condannare Inps alla restituzione integrale delle somme di cui all'avviso bonario;

in via subordinata, di dichiarare il diritto della società ricorrente a godere dei benefici contributivi di cui all'articolo 22 Legge n. 56/87 in quanto previsti anche in caso di stipula di un contratto a tempo determinato; di condannare pertanto Inps alla restituzione della somma di euro 9954,70 oltre sanzioni; con vittoria di spese.

Si è costituito INPS eccependo la carenza di giurisdizione del giudice adito quanto alla domanda principale e contestando nel merito le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto

All'udienza di discussione, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti

**IN DIRITTO**

In via principale la società ricorrente chiede l'annullamento della procedura di richiesta di pagamento effettuata da Inps ed in particolare l'annullamento dell'avviso bonario in considerazione delle modalità con le quali Inps ha proceduto a richiedere il pagamento di quanto dovuto dalla società.

La domanda come proposta non può essere esaminata da questo giudice in quanto carente di giurisdizione.

La domanda non ha quale obiettivo accertamento della sussistenza dell'obbligo di pagare o meno i contributi; ad oggetto invece la procedura seguita da Inps che si chiede al giudice di annullare.

Ma tale potere non è riconosciuto dall'ordinamento al giudice ordinario il quale non può che limitarsi ad accertare la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo.

Nel merito invece la domanda subordinata è fondata.

Con l'avviso bonario Inps ha richiesto, tra le altre cose, il pagamento dei contributi nella misura piena con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati dalla società ricorrente ai sensi dell'articolo 22 legge 56 del 1987, il quale così dispone: *"ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica ... si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955 numero 25..."*.

Nella sostanza tale norma prevede uno sgravio contributivo analogo a quello previsto per gli apprendisti, per un periodo di sei mesi, in caso di assunzione di giovani in possesso di particolari tipologie di diplomi (vale a dire quelli conseguiti presso un istituto professionale o attestati di qualifica conseguiti ai sensi dell'articolo 14 legge 21/12/78 numero 845).

L'Inps ritiene che lo sgravio contributivo aspetti solo in caso di assunzione, di quella tipologia di lavoratori, a tempo indeterminato; e trae tale convincimento dalla lettura dell'articolo 21 comma 6 legge 56 dell'87 la quale dispone che *"i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955 numero 25... sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato"*.

Tuttavia l'interpretazione di tale norma come operata da Inps non può essere condivisa: difatti la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fonda il diritto allo sgravio contributivo per l' ulteriore periodo di un anno che si va ad aggiungere allo sgravio di sei mesi in caso di assunzione di quelle particolari tipologie di lavoratori.

L'articolo 22 prima richiamato infatti nulla dice circa la necessità che i contratti che danno diritto allo sgravio debbano essere stipulati a tempo indeterminato; è vero invece che l' assunzione di quei lavoratori, anche se a tempo determinato, fa sorgere il diritto allo sgravio per un periodo di sei mesi (sempre che la durata del contratto a termine sia almeno equivalente dal punto di vista temporale).

Pertanto va accolta la domanda subordinata proposta dalla società ricorrente ed Inps va condannata a pagare in favore di questa somma di euro 9954,70 oltre le sanzioni previste per tardività.

Compensato tra le parti un quarto delle spese di lite in considerazione della reciproca parziale soccombenza, INPS va condannato a rimborsare alla società ricorrente gli altri tre quarti delle spese che si determinano in euro 1.500,00.

Sentenza esecutiva ex art. 447 cpc

**PQM**

dichiara la carenza di giurisdizione del giudice adito quanto alla domanda principale; in accoglimento della domanda subordinata, condanna Inps a pagare in favore della società ALFA SPA la somma di euro 9954,70 oltre sanzioni previste per tardività; compensato tra le parti un quarto delle spese di lite condanna INPS a rimborsare a ALFA PA gli altri tre quarti delle spese che liquida in € 1.500,00. Sentenza esecutiva.